

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 19/11/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/12/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31/03/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.263,02, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di oneri di distribuzione e commissioni in favore dell'intermediario finanziario non maturate, nonché di € 219,56 a titolo di ripetizione integrale delle commissioni di estinzione;
 - in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti *up front*, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019;
 - la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute;
 - le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o il diverso importo determinato in maniera equitativa;
 - gli interessi legali decorrenti dal giorno del reclamo.
- Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:
- la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati al cliente, distinguendo tra quelli *up-front* e quelli *recurring*;

- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della quota non maturata delle commissioni in favore dell'intermediario finanziario secondo il criterio della curva degli interessi, in linea con quanto previsto dal contratto, dal Modulo SECCI e dal piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente;
 - la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, trattandosi di costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, pertanto, non rientrati nella definizione di costo totale del credito (cita Giudice di Pace di Modena, sentenza n. 213/2023, Trib. di Castrovillari, sentenza del 06/10/2023, ordinanza del Trib. Nocera del 05/01/2023).
 - la corretta applicazione della penale di estinzione anticipata poiché l'importo rimborsato anticipatamente risulta superiore ad € 10.000,00;
 - l'infondatezza della richiesta di ristoro delle spese legali attesa la serialità della controversia.
- Pertanto, chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

Si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito a seguito dell'anticipata estinzione di un finanziamento.

Il contratto è stato stipulato in data 22/12/2020, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

I Collegi hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale. Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il contratto prevede la rimborsabilità delle commissioni in favore dell'intermediario finanziario secondo il criterio della curva degli interessi

Nella tabella di seguito riportata sono dettagliati i criteri di calcolo dei rimborsi delle diverse voci di costo spettanti alla parte ricorrente:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	3,00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	36,61%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	▼					▼	
	comm. Intermediario (recurring)	€ 4,457.31	€ 2,637.24	€ 1,631.97	€ 1,631.95	€ 1,631.95	€ 0.00
	comm. di distribuzione (up front)	€ 435.60	€ 257.73	€ 159.49			€ 159.49
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 159
interessi legali	1

In merito alla richiesta di rimborso dell'indennizzo di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente espressamente afferma che *“l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento”*, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Con specifico riferimento alle contestazioni mosse dal ricorrente, il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/20, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*.

Inoltre, con decisione n. 11679/21, lo stesso Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio interpretativo: *“l'espressione ‘importo rimborsato in anticipo’, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”*.

Nel caso di specie, il c.d. *“importo rimborsato in anticipo”* è superiore alla soglia di € 10.000,00, anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, secondo il principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento, dell'indennizzo per anticipata estinzione (in argomento, v. Collegio di Bari nella decisione n. 6329/2023).

Quanto, infine, alla richiesta di *“restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*, si rileva che il ricorrente non allega documentazione a supporto.

Parimenti non accoglibile è la domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva, in attuazione del consolidato orientamento dei Collegi in questa materia (da ultimo, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 159,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE